



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e
nei Luoghi di Lavoro

LE POTENZIALITÀ DEL DEVIANTE

**Un'analisi quantitativa sul reinserimento
lavorativo nel territorio**

Relatore:

Prof.ssa/Dott.ssa Maria Romina Vita

Tesi di Laurea di:

Filippo Pesaresi

A.A. 2023/2024

A coloro che cercano una seconda possibilità

INDICE

Introduzione.....	6
1 Devianza, detenzione e percorso di reinserimento.....	11
1.1 Le sanzioni.....	14
1.2 Il ruolo delle sanzioni.....	16
1.3 L’origine dello stigma.....	18
1.4 Un accenno al concetto di normalità.....	19
1.5 La teoria dell’etichettamento.....	21
1.6 Stigma e detenzione, il filo rosso che li unisce.....	25
1.7 Il progetto “ <i>Integrazionen</i> ”	26
1.8 Gli studi sul tasso di recidiva.....	27
1.9 Alcuni dati specifici.....	29
2. Dal carcere al mondo, il reinserimento lavorativo	33
2.1 La Legge Smuraglia.....	37
2 Analisi dei dati relativi agli ex detenuti.....	40
3 Analisi dei dati relativi ai datori di lavoro.....	53
4 Conclusioni.....	63
Bibliografia.....	66
Sitografia.....	67

INTRODUZIONE

"Qualcuno volò sul nido del cuculo" (1975)

"Non è la follia che rende le persone diverse. È la reazione della società alla loro diversità."¹ - Randle Patrick McMurphy

“La parola ai giurati” (1953)

- "È sempre difficile tenere fuori i pregiudizi personali in una cosa come questa. E dovunque li incontri, i pregiudizi oscurano sempre la verità."²
– Giurato numero 8

Ho pensato di introdurre il tema della devianza attraverso queste due citazioni tratte da due opere cinematografiche che evidenziano chiaramente la tematica della devianza e quanto quest'ultima rappresenti un concetto relativo che cambia a seconda dello scenario in cui l'individuo vive, ma anche come i pregiudizi influenzino l'opinione o una decisione nei confronti del “deviato”. All'interno di una società sono necessarie leggi o regole per coordinare la condotta di vita di ogni singolo individuo. Nel momento in cui un individuo esce dai binari creati dalla società viene subito etichettato come “deviato”. All'interno di questo elaborato cercherò di raccogliere testimonianze ed esperienze che evidenzino il contributo positivo che i cosiddetti “devianti” apportano o hanno apportato alla società, in

¹ "Qualcuno volò sul nido del cuculo" (1975), dir. Miloš Forman

² “La parola ai giurati” (1953), dir. Sidney Lumet

particolare modo all'interno dei contesti lavorativi, concentrando la mia attenzione prevalentemente su ex-detenuti che sono stati reintrodotti nella società grazie all'opportunità di lavoro e come quest'ultimi rappresentino dei punti di forza per l'azienda.

La devianza rappresenta un importante concetto sociologico sviluppato verso la fine dell'800. Questa viene definita come qualsiasi comportamento, credenza o condizione che viola le norme sociali e culturali di una collettività o di un gruppo sociale. E' implicata nel fatto che esistano delle regole da seguire. Se quest'ultime non esistessero non esisterebbe nemmeno il concetto di "deviato".

Prima di essere introdotto come concetto all'interno della sociologia questa venne studiata in criminologia. Uno dei primi a parlarne fu Cesare Lombroso attraverso la sua teoria del crimine in cui associa fisiognomicamente, la presenza di comportamenti legati all'aggressività, all'eccessiva vicinanza alla comune origine selvatica ed alla capacità delinquenziale, giungendo alla conclusione che si possa rilevare la predisposizione al crimine degli individui attraverso lo studio delle loro caratteristiche fisiche. In seguito la Scuola di Chicago, più precisamente da alcuni studenti dell'Università di Chicago che negli anni '30 affrontarono tematiche come i "social problems" dovuti alla fiorente crescita della città sia dal punto di vista urbano che demografico anche a causa del crogiolo di etnie presenti, attraverso alcuni suoi esponenti come Emile Durkheim e Max Weber considerati come i padri della sociologia moderna. La Scuola di Chicago arrivò ad alcune conclusioni come quella che la causa del comportamento deviante in un individuo sia legata alla

presenza di problemi socioeconomici e relazionali portando alla nascita di alcune subculture in aree di marginalità in cui i comportamenti devianti vengono appresi da sempre più persone.

Durkheim specifica che non si tratta di un fenomeno avverso bensì di una parte usuale che deve essere presente all'interno di una società o di un gruppo.

"Non bisogna dire che un atto urta la coscienza comune perché è criminale, ma è criminale perché urta la coscienza comune. Non lo biasimiamo perché è un reato, ma è un reato perché lo biasimiamo." ³

Durkheim specifica come l'atto deviante di per sé è relativo poiché viene influenzato dal contesto sociale, ambientale, storico in cui l'individuo vive. Infatti alcune regole che per cittadini di alcuni Paesi potrebbero sembrare illogiche per coloro che vivono in altri rappresentano la normalità. Egli identifica la solidarietà come criterio base per garantire l'ordine all'interno di una società, dividendola in meccanica ed organica. La prima riguarda società che si fondano sull'uguaglianza ed è diffusa in soggetti uniti in comunità autonome ed omogenee per mentalità, valori e tradizioni. Nel secondo caso la società si fonda sulla divisione del lavoro ed è prevalentemente costituita da soggetti interdipendenti in cui ognuno ricopre il proprio ruolo e svolge la sua mansione per il raggiungimento di un obiettivo comune. In questa società immaginata da Durkheim il lavoro diviene strumento di coesione sociale all'interno di una comunità.

³ Émile Durkheim, "La divisione del lavoro sociale" (1893), Il Saggiatore, Milano 2016

Nel momento in cui vi è un'assenza totale di norme all'interno di una società si parla di "anomia" di cui Durkheim e Merton rappresentano i portavoce.

Durkheim introduce il tema all'interno della sua opera "La divisione del lavoro sociale" del 1893, dove lo utilizza per descrivere la deregolamentazione nella società in cui le regole generali si svuotano della loro valenza trascinando gli individui in uno stato di diffidenza verso le altre persone e verso i cambiamenti costanti della vita. All'interno dell'opera "Il Suicidio" Durkheim associa il suicidio a questa mancanza di regole chiare dato che gli individui non presentando più alcun tipo di limite verso le proprie ambizioni personali erano condannati ad un'infelicità perenne.

Merton, a sua volta, identifica l'anomia non più nell'assenza di norme ma in una profonda difformità tra i mezzi e i fini per il raggiungimento del successo, che rappresenta nelle società democratiche moderne la cosa più importante, dato che la società impone delle mete sociali agli individui senza che vengano forniti dei mezzi adeguati per raggiungerli. La devianza rappresenta per Merton una conseguenza dell'anomia.

Alla devianza si lega un'ulteriore teoria che è quella dell'etichettamento proposta da Howard Saul Becker, anch'esso erede della Scuola di Chicago, il quale spiegò come la società vada ad etichettare determinati comportamenti come devianti e come quest'ultimi vadano ad influenzare coloro che vengono etichettati. Infatti i comportamenti non sono di per sé devianti poiché sbagliati ma lo diventano perché è la società che li evidenzia come tali. Pertanto l'etichetta che viene attribuita ad

un individuo o ad un gruppo sociale diviene talmente forte da influenzare la sua stessa identità, poiché anch'esso la accetterà considerandosi da sé un deviato ed influenzando le sue scelte future come il lavoro o le compagnie. Becker identifica quest'ultimo concetto come “carriera deviata”, illustrando poi come tutto questo sfoci nella stigmatizzazione dell'individuo emarginandolo ed elidendolo da ogni occasione di tipo lavorativo, sociale o educativo.

CAPITOLO 1: DEVIANZA, DETENZIONE E PERCORSO DI REINSERIMENTO

La società è stata regolata da leggi sin dall'antichità, leggi che servono a facilitare la convivialità tra gli individui appartenenti ad una stessa comunità per il mantenimento dell'ordine e dell'uguaglianza di fronte alla giustizia. Allo stesso tempo però sono sempre esistiti coloro che non le rispettano o che cercano di discostarsi dai comportamenti abituali che un individuo dovrebbe seguire all'interno di una comunità. L'esistenza di comportamenti devianti è direttamente proporzionale alla presenza di norme dato che, se quest'ultime non venissero violate non esisterebbe il concetto stesso di devianza. Per parlare di norme, dunque, una prima considerazione da fare è la differenza che intercorre tra le norme prescrittive e proscrittive⁴. Le prime sono quelle che impongono un determinato comportamento che deve essere seguito mentre quelle proscrittive, in contrapposizione, elencano le condotte da evitare.

⁴ *Devianza e criminalità. Concetti, metodi di ricerca, cause, politiche (2019) di [Franco Prina](#)*

Le tipologie di norme sono però diverse e non tutte presentano una sanzione nel momento in cui non vengono rispettate. Il sociologo William Sumner ⁵ le ha denominate norme sociali e le ha suddivise in tre gruppi:

- Norme morali (mores)
- Norme d'uso (folkways)
- Norme giuridiche

Le norme morali stabiliscono i comportamenti che un individuo appartenente ad una società deve seguire. Alcuni di questi sono universali e pertanto riconosciuti in tutto il mondo mentre altri appartengono solamente ad alcune piccole comunità. La maggior parte di queste norme, se infrante, non porta ad una sanzione come vale per le giuridiche, ma possono sollevare un sentimento di indignazione e disapprovazione da parte degli altri membri della società o del contesto nel quale ci si trova in un determinato periodo. Alcune norme morali potrebbero però trasformarsi in norme giuridiche nel momento in cui vengono superati dei limiti come l'esempio di atto osceno in un luogo pubblico.

Un primo approccio deriva proprio dagli insegnamenti provenienti direttamente dalla famiglia di cui si fa parte che garantiscono una socializzazione primaria mentre quella secondaria deriva principalmente dalla scuola, dagli amici che si frequentano ma anche dai media e dai social network che oggi ricoprono un ruolo

⁵ William Graham Sumner, sociologo ed economista (1840-1910).

fondamentale nell'influenza delle giovani generazioni. E' attraverso la socializzazione che una società riesce a imprimere le proprie culture, le proprie tradizioni.

Le norme d'uso sono state definite da Sumner con il termine di "folkways"⁶ per indicare l'insieme di regole non scritte che regolano la vita quotidiana delle persone. Rappresentano dei valori che l'uomo riesce ad interiorizzare poiché sin dalla nascita ha avuto modo di osservarli nei comportamenti delle persone vicine a lui ma anche dai mass media e dai social media. Un esempio concreto potrebbe essere quello di rispettare la fila per entrare all'interno di un negozio. Non esiste una sanzione penale se non dovessimo rispettarla ma sappiamo che è sbagliato saltarla pertanto attendiamo il nostro turno. Costituisce dunque un valore morale intrinseco in noi e che riusciamo a carpire attraverso varie esperienze nel corso della nostra vita anche se non ci sono state insegnate direttamente. Per ultime Sumner definisce le norme giuridiche che rappresentano degli enunciati linguistici che vengono imposte da istituzioni come lo Stato e che prevedono delle sanzioni nel momento in cui venga messo in atto uno o più comportamenti che violino quello citato all'interno della norma. La funzione svolta dalla sanzione è pertanto direttamente correlata al concetto di norma.

⁶ *Folkways. A Study of the Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores, and Morals.*
By William Graham Sumner

1.1 Le Sanzioni

La sanzione rappresenta l'effetto giuridico del concetto che viene espresso all'interno di una norma⁷. Queste svolgono un ruolo importante nel mantenimento dell'ordine sociale poiché regolano il comportamento degli individui garantendo uguaglianza nei trattamenti nel caso in cui non vengano rispettate le norme e prevenendo i fenomeni di devianza. All'interno della sua celebre opera "*Dei delitti e delle pene*" (1764)⁸, Cesare Beccaria spiega come le sanzioni, riferendosi a quelle penali, debbano essere proporzionali al reato commesso e alla sua pericolosità incitando ad una funzione preventiva della pena garantendone la certezza e la celerità del provvedimento così da eludere l'individuo nel compiere azioni criminose.

Le sanzioni possono essere suddivise in due categorie distinte in base alle conseguenti punizioni per determinate azioni. Le sanzioni negative vengono utilizzate per inibire comportamenti errati dovuti al non rispetto di una norma sfociando in una punizione per l'individuo. Le sanzioni positive, a differenza di quest'ultime sono costituite da premi o riconoscimenti per incentivare l'individuo nel continuare a rispettare la norma. Le sanzioni positive possono essere indirizzate a detenuti che si sono distinti per aver mantenuto un comportamento positivo in carcere.

⁷ *Devianza e criminalità. Concetti, metodi di ricerca, cause, politiche*, F.Prina, Carocci (2019),pp.30-31

⁸ *Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene*, (1764),

Una distinzione più specifica riguarda quella tra sanzioni formali o istituzionali e sanzioni informali o sociali.

Le sanzioni formali⁹ rappresentano dei provvedimenti presi da istituzioni come lo Stato, ufficiali giudiziari ma anche da scuole o datori di lavoro in campo aziendale. Queste sono rappresentate da regolamenti ufficiali o leggi che possono essere di natura penale o amministrativa.

Queste seguono uno schema lineare che inizia con la rilevazione dell'atto seguito da delle indagini svolte direttamente da autorità competenti per l'accertamento della violazione concludendosi con un processo ed una successiva condanna dell'imputato se ritenuto colpevole. Le sanzioni informali, invece, non seguono uno schema fisso poiché rappresentano delle reazioni non ufficiali provenienti da gruppi non ufficiali come la famiglia o gli amici. Di norma si basano su critiche o espressioni che evidenziano un senso di disapprovazione nei confronti dell'individuo che ha compiuto l'atto fino ad arrivare all'isolamento stesso del deviante. In alcuni casi la sanzione informale potrebbe risultare più pesante per il deviante rispetto a quella formale poiché elide ogni tipo di rapporto di fiducia con le persone vicine scaturendo nell'attribuzione di uno stigma che diventa difficile da rimuovere.

⁹ *Devianza e criminalità. Concetti, metodi di ricerca, cause, politiche*, F.Prina, Carocci (2019), pp.32-33

1.2 Il ruolo delle sanzioni

Le sanzioni, nel corso del tempo, hanno profondamente cambiato la loro funzione. Inizialmente vennero introdotte per il solo scopo punitivo nei confronti del criminale, senza lasciare alcun insegnamento a quest'ultimo, cosicché una volta scontata la pena questo potesse facilmente incorrere in una recidiva. Tuttavia oggi le sanzioni dopo aver subito un grande processo di rimodernamento sono arrivate ad assumere quattro distinte funzioni che possono coesistere fra loro e che sono prevalentemente riferite a sanzioni di tipo formale¹⁰. E' possibile classificarle in:

- Funzione retributiva
- Funzione deterrente
- Funzione rieducativa
- Funzione incapacitante

La funzione retributiva è quella che più si lega al concetto primitivo di “occhio per occhio, dente per dente” ovvero dove il reo deve pagare per il danno che ha commesso e in proporzione al reato commesso. Questa teoria rappresenta una delle forme più civili di giustizia, in quanto stabilisce che la pena deve essere commisurata al danno causato. Poiché l'individuo, essendo libero, ha scelto di compiere un'azione negativa, è giusto che subisca una pena proporzionale al male arrecato e alla libertà di scelta che aveva a disposizione.

¹⁰ *Devianza e criminalità. Concetti, metodi di ricerca, cause, politiche, F.Prina,(2019),pp.34-38*

Dal punto di vista pratico, questa teoria implica che la sanzione venga determinata considerando due aspetti principali: la gravità dell'atto commesso e il livello di colpevolezza. Al contrario, devono essere esclusi altri fattori, come la pericolosità del reo o le sue prospettive di rieducazione¹¹.

La funzione deterrente, al contrario della retributiva, ha lo scopo di distogliere il reo dal compiere una determinata azione criminosa a causa della sanzione a cui si andrebbe incontro se commessa. Questo tipo di funzione prende anche il nome di preventiva poiché dovrebbe servire ad evitare il compimento di atti illeciti conoscendone le conseguenze. Inoltre la deterrenza può assumere due connotati: speciale e generale.

Si parla di deterrenza speciale nel caso in cui ci si riferisca ad un individuo che ha già sperimentato una sanzione a seguito di una violazione di norma e pertanto farà sì che ciò non si ripeta più poiché è a conoscenza delle conseguenze. La deterrenza generale invece richiama tutta la popolazione a non compiere tali atti mostrando come il costo della sanzione sia di gran lunga superiore al beneficio che potrebbero ottenere.

Le ultime due funzioni svolte dalle sanzioni sono quella rieducativa ed incapacitante. La prima è sicuramente la più rilevante poiché la sanzione dovrebbe correggere il deviante e non solamente punirlo, cosicché non ripeta gli stessi errori già commessi. La seconda viene anche definita “tecnica di neutralizzazione”

¹¹ https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2017/06/27/pena#_Toc475630536

poiché contribuisce ad escludere il reo da qualsiasi tipo di relazioni sociali così da impedire di nuocere gli altri e sé stesso.

1.3 L'origine dello stigma

Il termine stigma deriva dall'antica Grecia dove veniva utilizzato per indicare coloro che venivano marchiati a pelle con il fuoco per identificare uno schiavo o un prigioniero così che fosse riconoscibile a tutta la popolazione. Nel corso degli anni sono state enunciate numerose teorie riguardo l'etichettamento e la stigmatizzazione degli individui devianti. La più rilevante è sicuramente quella proposta dal sociologo canadese Erving Goffman all'interno della sua opera *“Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity”* (1963). Per Goffman lo stigma rappresenta “un attributo screditante”¹² che colpisce l'individuo nella concezione che egli ha di sé stesso e di come viene percepito dalle altre persone.

Lo stigma può colpire caratteristiche identificabili da tutti come una deformazione fisica oppure può riferirsi a idee o abitudini che invece sono più difficili da riconoscere; pertanto lo stigmatizzato può decidere di affrontare l'etichettamento in due modi: interiorizzando l'idea che gli altri hanno di lui oppure combatterla facendo gruppo con altri individui con lo stesso problema per eliminare lo stigma.

¹² Erving Goffman, *Stigma: Note sulla gestione dell'identità degradata*, 2020
Traduzione, introduzione e cura di Marco Bontempi

1.4 Un accenno al concetto di normalità

Dopo aver introdotto il concetto di devianza è necessario parlare anche del concetto opposto a questo, ovvero la normalità. Per definizione la normalità costituisce una regola di carattere descrittivo o prescrittivo a cui si fa riferimento per esprimere un criterio di giudizio o di valutazione.

La normalità è variabile nel tempo e nello spazio essendo influenzata anche dalla varianza delle culture associata a valori e morali del tutto diverse.

Esistono tre indici che caratterizzano la normalità:

- Indice statistico
- Indice assiologico o sociologico
- Indice funzionale

L'indice statistico è di tipo quantitativo e fa riferimento alla frequenza media con cui ricorrono gli elementi. Un esempio potrebbe essere il dato statistico dei divorzi che negli anni '50 era quasi nullo per cui l'indice statistico era pressoché inesistente a differenza di oggi che i dati superano quello dei matrimoni; pertanto possiamo dire che rappresenta la normalità.

L'indice assiologico è di tipo qualitativo e fa riferimento al sistema di valori da cui scaturiscono i criteri di giudizio per la valutazione degli eventi o dei comportamenti che possono essere influenzati da macro o microcontesti.

L'indice funzionale rappresenta il modo di essere di una persona, ovvero come si comporta nei confronti delle altre persone e del mondo che lo circonda.

La normalità si manifesta nel momento in cui questi tre indici sono perfettamente bilanciati anche se non sempre si verifica poiché ciascuno di noi presenta delle piccole imperfezioni definite "anormalità". Questo concetto sconfinava spesso con i criteri di individualità ed originalità in senso positivo arrivando al concetto di devianza o di patologia in senso negativo.

1.5 La teoria dell'etichettamento

I sociologi hanno elaborato numerose teorie relativamente al tema della devianza. Nella totalità sono state elaborate nove teorie ma quella che andrò ad approfondire è rappresentata dalla teoria dell'etichettamento¹³. Questa teoria risulta strettamente correlata al concetto dello stigma assumendo il nome di “*Labelling Theory*”. I primi ad occuparsene furono i due sociologi Edwin Lemert ed Howard Becker, membri della Scuola di Chicago, nella seconda metà del XX secolo. Lemert individua il controllo sociale come la vera causa della devianza e non il contrario, distinguendola in primaria e secondaria¹⁴. Nel primo caso l'atto deviante compiuto è di scarsa rilevanza tanto che, colui che lo ha commesso, non viene identificato come deviante dalla collettività e rapidamente dimenticato. Nella devianza secondaria, invece, l'azione compiuta suscita prontamente una reazione sociale contrassegnando l'individuo come un deviato, anche definito *outsider*¹⁵, costringendolo all'isolamento e ad un successivo avvicinamento verso il mondo deviante. L'individuo riorganizzerà la propria identità sulla base del giudizio che le persone hanno di lui sentendosi esso stesso un deviato e comportandosi di conseguenza.

¹³ <https://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/sociologia/Conformismo-e-devianza/Le-teorie-sulla-devianza/a-Labeling-theory-.html>

¹⁴ **Sociologia della devianza**, di **Marzio Barbagli** (Autore), **Asher Colombo** (Autore), **Ernesto Savona** (Autore), **Il Mulino**, 2003, pp 38-39

¹⁵ Soggetto considerato come deviato, fuori dalla conformità sociale

Pochi anni più tardi Howard Becker esporrà una versione più innovativa della teoria dell'etichettamento sostenendo come la devianza nasca direttamente dai gruppi sociali che stabiliscono le regole all'interno di una comunità e come l'infrazione di quest'ultime vadano ad etichettare gli individui. Becker sostiene come, di fatto, non esistano comportamenti devianti per natura ma quest'ultimi lo diventano nel momento in cui le persone lo definiscono tale poiché provoca in loro un senso di disgusto e disapprovazione¹⁶.




Figura 1 Vincent van Gogh, *Prisoner's Round (La ronda dei carcerati)*, 1890¹

Becker, inoltre, spiega come questo fenomeno sia molto più diffuso nei confronti di persone economicamente svantaggiate o del tutto emarginate dalla società.

¹⁶ <https://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/sociologia/Conformismo-e-devianza/Le-teorie-sulla-devianza/a-Labeling-theory-.html>

Nel caso specifico dei detenuti, questa teoria li coinvolge particolarmente sia durante il periodo detentivo che nel momento della scarcerazione. Nel primo caso questi possono subire un etichettamento da parte dei compagni di cella o dalle autorità carcerarie. Una volta concluso il periodo detentivo il proprio passato da detenuto potrebbe continuare ad avere una forte influenza su di sé ma soprattutto sulle scelte di un futuro datore di lavoro influenzando così occasioni di vita che si troverà ad affrontare.

Il dipinto del famoso pittore Vincent Van Gogh “La ronda dei carcerati” ritrae un gruppo di detenuti nella loro usuale ronda mattutina per la conta. Come si può notare presentano tutti la medesima espressione rassegnata con il capo chinato verso il basso oramai schiavi del loro triste destino, l’attenzione però vira sul detenuto al centro dell’opera richiamando l’osservatore fuori dalla tela come se fosse in cerca di aiuto o solamente di compassione. Si pensa, infatti, che il detenuto raffigurato nella tela non sia nient’altro che l’autoritratto di Van Gogh stesso, con il dettaglio dei capelli rossi, il quale cerca di identificarsi in lui. Dovendo inserire una personale opinione credo che, come l’artista, anche noi dovremmo identificarci nella situazione vissuta dai detenuti con un senso di empatia per la loro condizione, che aiuterebbe loro ma soprattutto noi e allontanare i pregiudizi nei confronti di questi individui che hanno commesso dei reati in passato, anche se ciò risulta piuttosto difficile.

Il periodo detentivo rappresenta una vera e propria macchia difficile da ripulire anche dopo aver scontato la condanna. In questo può essere d’aiuto il diritto

all'oblio disciplinato dal GDPR (General Data Protection Regulation) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016¹⁷.

Il regolamento sancisce la rimozione di dati ed informazioni personali da motori di ricerca o piattaforme digitali soprattutto nel caso di ex detenuti, per garantire loro un reintegro all'interno della società.

Tale diritto può essere sfruttato solamente nei casi di reati minori o comunque dopo che siano passati molti anni dalla scarcerazione, cosa che invece non accade nel caso di reati gravi o di interesse pubblico in cui si hanno delle limitazioni dovute alla conoscenza del reato da parte della collettività.

¹⁷ Art. 17 GDPR - Diritto alla cancellazione - Diritto all'oblio, Regolamento UE 2016/679, art. 17 <https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/12/articolo-17-gdpr-diritto-all-oblio>

1.6 Stigma e detenzione, il filo rosso che li unisce

«Il carcere, essendo deputato a far scontare una pena, costruisce volutamente una forma di stigmatizzazione: la persona viene etichettata come colei che deve espiare una colpa. Lo stigma non è quindi un aspetto aggiuntivo, ma costitutivo del sistema penale»¹⁸




Figura 2 raffigurante il concetto di stigma www.leclettico.com¹⁹

Francesca Vianello, insegnante di Sociologia del Diritto e della Devianza presso l'Università degli Studi di Padova, descrive con queste parole il tema della stigmatizzazione dei detenuti all'interno del complesso carcerario. Il carcere crea sin da subito un'etichetta sul detenuto, che rimane attaccata nel tempo anche dopo

¹⁸ <https://www.linkiesta.it/2023/09/lavoro-carcere-stigma/>

¹⁹ Figura 2 raffigurante il concetto di stigma, <https://i0.wp.com/leclettico.com/wp-content/uploads/2018/09/changing-print-stigma.png?fit=700%2C350&ssl=1>

dieci o venti anni dall'uscita, ostacolando profondamente nelle prospettive di vita future, come la ricerca di un lavoro; pertanto per il detenuto risulta fondamentale crearsi un'identità riabilitata per reintegrarsi all'interno della società, una volta scontata la pena. Questo però non dipende solo dal detenuto, deve anche attuarsi attraverso l'impegno dell'istituto penitenziario nella formazione professionale dei detenuti. Al momento, in Italia, solamente pochi istituti sono in grado di garantire una crescita professionale dei detenuti durante il loro periodo detentivo, fra questi il carcere di Bollate, il quale sta attuando delle politiche di reinserimento sociale per i detenuti, in collaborazione con alcune cooperative sociali per assicurare un futuro lontano dalle mura del carcere.

1.7 Il progetto “Integrazionen”

L'esempio proviene da un'intervista fatta dal quotidiano “l'Avvenire” al presidente della cooperativa sociale “Bee4” impegnata proprio nel progetto con il carcere di Bollate²⁰.

Nel 2021, infatti, è stata stipulata una partnership tra l'azienda “Nen” che si occupa di fornitura di energia green e sostenibile e la cooperativa sociale denominata “Bee4” dando vita al progetto “Integrazionen” con all'interno 120 detenuti. Lo scopo del progetto non è solo quello di reintegrare i detenuti in un contesto lavorativo ma anche quello di sfruttare le loro potenzialità per arricchire

²⁰ <https://www.avvenire.it/economia/pagine/bollate-detenuti-a-lavoro-bollate>

l'offerta riservata ai clienti dell'azienda. L'istituto penitenziario si occupa di assicurare un periodo di formazione ed affiancamento ai detenuti che nel frattempo saranno anche stipendiati dall'azienda stessa, poiché considerati come parte integrante e funzionale del team lavorativo. Grazie a questo progetto lavorativo si è notato che il tasso di recidiva è drasticamente calato rispetto alla media nazionale e si aggira intorno al 30% a differenza della media nazionale rimasta fissa al 70%. Questo dato descrive in maniera determinante il profondo impegno della struttura nel garantire un futuro alternativo ai detenuti al momento della scarcerazione.

1.8 Gli studi sul tasso di recidiva

Negli ultimi anni sono stati effettuati numerosi studi e ricerche per analizzare il tasso di recidiva negli istituti penitenziari del nostro Paese e a livello europeo. Restando in Italia il tasso si aggira attorno al 70%, ciò significa che circa 2 detenuti su 3 tornano a commettere atti criminali. Si è visto, però, come l'impiego lavorativo o comunque un percorso di formazione influiscano positivamente registrando un calo drastico dei tassi di recidiva tra i detenuti con una possibilità di lavoro vicina al 2%²¹. Sicuramente l'instabilità lavorativa e la disoccupazione contribuiscono ad un aumento delle attività criminali. Oggetto di studio sono stati anche detenuti che erano disoccupati prima dell'entrata in carcere e che ora

²¹ <https://edizioni.simone.it/2024/04/23/recidiva-zero-lobiettivo-del-cnel-e-del-ministero-della-giustizia/#:~:text=Secondo%20il%20Consiglio%2C%20il%2068.7,sono%20circa%201%20su%203>

presentano una maggiore disponibilità al lavoro e a partecipare a corsi di formazione all'interno del penitenziario.

Attraverso il loro contributo lavorativo si potrebbe, non risolvere, ma quantomeno cercare di ridurre un problema che affligge lo Stato italiano come quello del sovraffollamento carcerario, in quanto il tasso di affollamento sfiora il 119% rispetto ai posti realmente disponibili e si verificano anche aumenti del numero di suicidi in particolare tra giovani a causa delle condizioni precarie a cui sono sottoposti.

A tal proposito è stato sottoscritto un accordo che vede impegnarsi il CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) e il Ministero della Giustizia con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nonché con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, l'Università LUISS, la Cassa delle Ammende, con l'Anci e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni²².

Tale progetto prende il nome di "Recidiva zero" con l'obiettivo di promuovere l'occupazione dei detenuti anche se i dati rivelati dal Ministero della Giustizia dimostrano come su un totale di 60.000 detenuti solo 20.000 hanno un impiego lavorativo. Come definito all'interno del d.lgs 124/2018 ai detenuti, che lavorano per dipendenza dell'Amministrazione carceraria, spetta percepire i 2/3 rispetto a quanto stabilito all'interno dei contratti collettivi nazionali, accompagnate da ferie

²² <https://www.cnel.it/Comunicazione-e-Stampa/Notizie/ArtMID/1174/ArticleID/3545/RECIDIVA-ZERO>

remunerate, contributi pensionistici ed assistenziali e remunerazione in caso di malattia²³.

La maggior parte delle aziende prende poco in considerazione l'idea di assumere detenuti specialmente a causa di un basso livello di istruzione e dei costi elevati per garantire processi di formazione e affiancamento infatti nel 2022 solamente 2.000 detenuti hanno preso parte ad attività produttive esterne al penitenziario, il che corrisponde al 4% di tutti i detenuti presenti nelle carceri italiane. Un ulteriore dato preoccupante riguarda la partecipazione attiva di aziende disposte ad assumere detenuti, con appena 456 aziende su tutto il territorio nazionale, nonostante i forti incentivi promossi dallo Stato.

Pertanto questo progetto “Recidiva Zero” è stato promosso proprio per cercare di migliorare tutti questi aspetti e per instaurare un ponte di collegamento tra i sindacati e le università garantendo una formazione conforme a quanto richiesto dalle aziende.

1.9 Alcuni dati specifici

Un'attenzione maggiore deve essere rivolta su alcuni dati specifici sempre relativi al livello di istruzione dei detenuti e degli sviluppi riguardo al processo di formazione. Prendendo come base di studio dati raccolti dal Ministero della Giustizia, si evince come soltanto il 57% dei detenuti possiede come unico titolo

²³https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_3.page#:~:text=I%20detenuti%20che%20lavorano%20alle,contratti%20collettivi%20nazionali%20di%20lavoro

di studio la licenza media inferiore, il 17% è in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado mentre solamente l'1% di una laurea ovvero 600 detenuti su un totale di 60.000. Un dato sconcertante se si pensa che oggi giorno per ambire a posizioni di ruolo all'interno di un luogo di lavoro una laurea rappresenta il biglietto d'accesso determinante.

Per questo motivo il contributo dello Stato assieme ad altre istituzioni risulta essere fondamentale per migliorare questi parametri.

A questo proposito il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ha avviato un censimento, ancora in corso, dei progetti dedicati all'inclusione economica, sociale e lavorativa dei detenuti, identificando 221 interventi attuati in 41 istituti penitenziari distribuiti nel nostro Paese. Di questi, 21 sono distribuiti nel Nord, 10 nel Centro e 10 nel Sud. La maggior parte dei progetti è stata realizzata da consorzi di cooperative e associazioni di promozione sociale per un totale di 103 progetti. Tra gli interventi, il 58,4% è focalizzato su corsi di formazione professionale, il 7,7% su corsi di istruzione scolastica e universitaria, e il restante 33,9% su programmi di inserimento lavorativo²⁴.

Analizzando i 129 interventi di formazione professionale, emerge che una parte consistente riguarda l'attività ristorativa e la produzione alimentare (20,2%), seguita dai corsi di edilizia (15,5%) e da quelli dedicati alla manutenzione del verde e all'agricoltura (14,0%), le attività artigianali rappresentano l'11,6% dei

²⁴ <https://www.cnel.it/Comunicazione-e-Stampa/Notizie/ArtMID/1174/ArticleID/3721/CARCERI-I-DATI-PIU-SIGNIFICATIVI>

corsi, mentre il digitale e la sicurezza sul lavoro hanno percentuali minori (rispettivamente 4,7% e 8,5%).

Per quanto riguarda i progetti di inserimento lavorativo, su 78 interventi analizzati, il 22,7% si è concentrato sull'ambito agricolo, il 13,3% su attività legate ai servizi interni agli istituti penitenziari, e il 10,7% su attività di ristorazione ed edilizia²⁵.

Ulteriori dati pubblicati dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria fanno risaltare l'impegno promosso dagli istituti penitenziari relativamente alla formazione dei detenuti. Da questi dati, inviati direttamente dagli istituti, risulta che su un totale di 189 istituti, 164 di questi presentano al loro interno delle aule dedicate ad attività lavorative e di formazione dei detenuti corrispondente all'86,8%.

²⁵ <https://www.cnel.it/Comunicazione-e-Stampa/Notizie/ArtMID/1174/ArticleID/3721/CARCERI-I-DATI-PIU-SIGNIFICATIVI>

Nella tabella sottostante sono stati riportati alcuni dati di un ulteriore censimento considerando 170 istituti sui 189 totali, evidenziando la presenza di aule didattiche distribuite in base al livello di istruzione garantita; di questi 170 il 31,8 % dispone di aule per corsi di scuola secondaria di I e II grado e per corsi universitari, il 64,8% solo di aule per istruzione primaria e secondaria mentre il

Istituti penitenziari per presenza di aule didattiche utilizzate per le scuole secondarie e/o aule universitarie. Aprile 2024 (v.a. e val. %)

	v.a.
Totale istituti penitenziari	189
Istituti di cui non sono presenti informazioni	9
Istituti non considerati perché con schede duplicate	10
Istituti di cui si hanno informazioni	170
<i>% sul totale degli istituti penitenziari</i>	<i>89,9</i>

Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero della Giustizia
 Tabella 1 raffigurante gli istituti penitenziari con la presenza di aule didattiche

restante 3,5% non presenta neanche un'aula a disposizione per la formazione dei detenuti.

In certi casi, però, a causa del sovraffollamento carcerario le aule vengono trasformate in celle, come avviene nel carcere di Regina Coeli a Roma, dove per 1.168 detenuti sono presenti solamente 628 posti effettivi²⁶. Questo indica come la

²⁶ <https://www.internazionale.it/opinione/giuseppe-rizzo/2024/07/23/carcere-sovrappollamento-antigone>

strada da percorrere sia ancora molto lunga e tortuosa poiché se da un lato i dati iniziano ad essere incoraggianti, dall'altro esistono ancora innumerevoli realtà penitenziarie, all'interno del nostro Paese, che ne sottolineano l'arretratezza.

2. Dal carcere al mondo – il reinserimento lavorativo

“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”²⁷

L'Articolo 4 della Costituzione Italiana evidenzia l'importanza che il lavoro presenta all'interno della nostra società, infatti è uno dei principi fondamentali ed inviolabili. Il lavoro è un diritto ed un dovere di ogni cittadino e soprattutto una forma di libertà per poter esprimere al meglio le proprie potenzialità. Questo però, non è sempre stato così nella storia specialmente nei confronti dei detenuti. Facendo un excursus storico-giuridico, il lavoro carcerario inizialmente faceva parte della pena stessa come descritto anche all'interno del Codice Penale del

²⁷ Articolo 4 della Costituzione Italiana , <https://www.governo.it/it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839#:~:text=sociale%20del%20Paese.-,Art.materiale%20o%20spirituale%20della%20societ%C3%A0>

1930, assumendo una funzione punitiva attraverso lo svolgimento di mansioni denigranti poiché lo Stato non garantiva il mantenimento dei detenuti stessi.

Soltanto nel 1955 si ebbe una svolta mediante l'introduzione delle Minimum Standard Rules for the Treatment of Prisoners impiegate dall'ONU e dal contributo del Consiglio d'Europa del 1973 che stabilirono il carattere rieducativo e risocializzante del lavoro all'interno del penitenziario. Successivamente anche l'ordinamento penitenziario nel 1975 prese in considerazione le regole stabilite dal documento, definendo il lavoro come un baluardo del trattamento penitenziario, in quanto la sua finalità doveva riflettere il più possibile quella della società libera, con l'obiettivo di fornire una formazione professionale adeguata, facilitando il reintegro dei detenuti nel mondo del lavoro una volta terminata la pena. Nonostante le innovazioni, il lavoro restava comunque obbligatorio, parte integrante della pena detentiva, creando una certa tensione tra la visione rieducativa e l'obbligatorietà del lavoro stesso. La Corte Costituzionale intervenne, chiarendo che il lavoro obbligatorio non era in contrasto con i principi costituzionali, in quanto finalizzato al recupero della persona e alla valorizzazione delle sue capacità lavorative, tuttavia a differenza del lavoro libero quello in carcere nasceva da un obbligo legale derivante dalla condanna, non impedendo di configurarlo come un rapporto lavorativo vero e proprio, simile a quello libero²⁸.

²⁸https://presidenza.governo.it/USRI/ufficio_studi/normativa/L.%2026%20luglio%201975,%20n.%20354.pdf

Inoltre, il rifiuto di lavorare da parte del detenuto non comportava sanzioni coercitive e le eventuali punizioni disciplinari erano applicate solo in caso di comportamento passivo dopo aver accettato un impiego. In tal modo, la legge del 1975 riuscì a moderare l'obbligatorietà del lavoro, pur mantenendo l'equilibrio tra il principio rieducativo della pena e la necessità di responsabilizzare i detenuti.

All'interno dell'Ordinamento Penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354), l'articolo 20 cita nei primi commi:

1. “Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione.”
2. “Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato.”
3. “L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.”²⁹

²⁹https://presidenza.governo.it/USRI/ufficio_studi/normativa/L.%2026%20luglio%201975,%20n.%20354.pdf

E' anche stabilito che il detenuto possa lavorare all'esterno del carcere presso un'azienda che presenti delle convenzioni con il carcere stesso. In questi casi, però, il detenuto deve obbligatoriamente sottostare al controllo diretto del direttivo aziendale ed aver espiato un certo periodo di tempo della pena a seconda del reato commesso.

Le difficoltà maggiori incontrate dal detenuto al momento della ricerca di un lavoro post-detenzione sono rappresentate dal curriculum che influenza molto la scelta del candidato al momento della selezione infatti nella maggior parte dei casi gli ex-detenuti devono “nascondere” al proprio datore di lavoro il fatto di essere stati in carcere a causa dei forti pregiudizi nei loro confronti.

Per questo motivo sarebbe di fondamentale importanza la presenza di una figura manageriale che si occupi proprio di stringere i rapporti con le varie aziende territoriali che presentino delle specifiche necessità lavorative. Dopo aver svolto un periodo di formazione, sarà l'azienda stessa a decidere se assumere o meno il detenuto, essendo a conoscenza anche del suo passato.

Sul territorio nazionale esistono numerosi esempi di reinserimento lavorativo di detenuti in particolare la Regione Marche è stata partecipe in questi ultimi anni di alcuni progetti volti al reintegro in società di ex detenuti. Un progetto attuale, in collaborazione con le regioni Abruzzo, Lazio, Molise ed Umbria per un totale di 35 istituti penitenziari, riguarda l'impiego di detenuti in circa 1.200

cantieri adibiti alla ricostruzione dei territori di Amatrice, Arquata del Tronto e Castelluccio di Norcia colpiti dal sisma del 2016³⁰.

2.1 La Legge Smuraglia (Legge 22 Giugno 2000, n.193)

Lo Stato italiano cerca di agevolare l'assunzione dei detenuti attraverso la Legge 22 Giugno 2000, n.193 anche definita "Legge Smuraglia", che introduce delle norme per favorire il reinserimento nell'ambito lavorativo dei detenuti mediante sgravi contributivi o crediti d'imposta alle imprese. Questa concessione si rivolge ad ogni detenuto o internato che gode della semilibertà e che deve essere assunto per un periodo di tempo minimo di un mese. I detenuti possono svolgere la loro attività sia all'esterno che all'interno dei penitenziari e le aziende interessate potranno stipulare un contratto con la Direzione del penitenziario stabilendo anche la retribuzione del detenuto che non dovrà essere inferiore a quella stabilita nei contratti collettivi nazionali. Questa legge permette di ricevere agevolazioni pari a 520 € mensili per ogni detenuto assunto e 300 € per ogni detenuto in semilibertà³¹. Il Ministero della Giustizia ha reso pubblico, attraverso i propri portali digitali, come solo nell'anno corrente circa 537 tra imprese e cooperative abbiano usufruito delle agevolazioni concesse dalla Legge Smuraglia registrando un aumento di circa 660 mila euro in crediti d'imposta rispetto allo scorso anno, questo significa

³⁰ <https://www.anconatoday.it/attualita/detenuti-impiegati-cantieri-ricostruzione-terremoto-marche.html>

³¹ <https://www.ambitofrancavillafontana.it/images/PDF/LeggeSmuraglia.pdf>

più assunzioni e più opportunità di lavoro per i detenuti. Tale legge assume pertanto una notevole rilevanza nell'incentivare l'assunzione di detenuti, ma non tutte le imprese sono spinte da un contributo solidale ma molte assumono solo per ricevere il contributo economico dallo Stato non curandosi di concedere al detenuto la formazione adeguata per svolgere determinate mansioni all'interno del luogo di lavoro.

Di seguito la tabella, proveniente da un'indagine effettuata dal Ministero della Giustizia, raccoglie i dati regione per regione delle aziende che hanno usufruito dei contributi forniti dalla Legge Smuraglia.

Tab. 21 - Imprese e cooperative sociali autorizzate a fruire dell'agevolazione fiscale (*) per l'anno 2024 per Provveditorato regionale (v.a. e val. %)

Provveditorato	V.a.	%
Calabria	9	1,7
Campania	26	4,8
Emilia-Romagna e Marche	82	15,3
Lazio Abruzzo e Molise	32	6,0
Lombardia	132	24,6
Piemonte Liguria e Valle d'Aosta	44	8,2
Puglia e Basilicata	14	2,6
Sardegna	16	3,0
Sicilia	11	2,0
Toscana e Umbria	118	22,0
Veneto Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige	45	8,4
Dipartimento Giustizia Minorile di Comunità	8	1,5
Totale	537	100,0

(*) Prevista dalla L.193/2000 e successive modificazioni e dal Decreto n.148 del 14 luglio 2014

Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero della Giustizia

Tabella 2 raffigurante le imprese autorizzate a fruire dell'agevolazione fiscale concessa dalla Legge Smuraglia

Si nota come ad usufruirne maggiormente siano il Nord e Centro-Italia con una percentuale maggiore in Lombardia, Toscana, Umbria, Emilia-Romagna e Marche. Le percentuali minori sono raccolte tutte nel Sud con solamente 108 aziende su un totale di 537.

Purtroppo tali potenzialità non vengono utilizzate del tutto, infatti solamente 1/3 dei fondi stanziati è destinato alle imprese o alle cooperative, in particolar modo in Lombardia con il 37% del totale.

CAPITOLO 2: ANALISI DEI DATI RELATIVI AGLI EX DETENUTI

All'interno della parte sperimentale della tesi è stato condotto uno studio che approfondisce, attraverso un'analisi quantitativa, l'esperienza post-detenzione vissuta da alcuni ex detenuti all'interno del territorio marchigiano. I dati raccolti attraverso la compilazione di alcuni moduli Google sono prevalentemente incentrati sulla ricerca di lavoro e come questi ultimi siano stati accolti all'interno del contesto lavorativo in cui operano.

Le risposte dei questionari provengono principalmente da ex detenuti che sono stati aiutati nel periodo della scarcerazione dalla cooperativa ed impresa sociale Polo9, con sedi presenti in tutto il territorio marchigiano. La cooperativa gestisce molti centri di accoglienza tra i quali Casa Paci con sede nel comune di Pesaro.

La struttura, attiva dal 1991, si occupa di ospitare detenuti ed ex detenuti nel momento difficile della scarcerazione, perché alcuni di loro non hanno più un appoggio solido e familiare per rifugiarsi e desiderano cambiare la loro vita.


Casa Paci si occupa anche di promuovere progetti che siano finalizzati al reintegro sociale e lavorativo dei detenuti instaurando delle collaborazioni con enti sia nazionali che regionali.

Gli obiettivi principali della struttura si concentrano nell'assistenza all'individuo cercando di renderlo attivo (e centrale) durante lo svolgimento del progetto, nell'utilizzo del lavoro come strumento di automazione e di reintegro nella società

focalizzandosi sulla professionalità del lavoro stesso con un approccio ad una cultura libera dalle devianze³².

All'interno della ricerca sono stati presi come campione identificativo alcuni ex detenuti che ora soggiornano proprio all'interno della struttura e che grazie a quest'ultima sono riusciti a trovare un impiego lavorativo all'interno della regione. Una peculiarità della struttura è quella di richiedere come retta giornaliera il 10% delle entrate giornaliere dell'ospite così da migliorare la propria autonomia e responsabilizzarlo attraverso il lavoro.

Ponendo l'attenzione direttamente sull'indagine effettuata, utilizzando dei grafici, verranno illustrate le risposte provenienti da un campione ristretto di detenuti per analizzare l'esperienza del reinserimento lavorativo.



³² Informazioni provenienti dal sito ufficiale di Polo 9, <https://polo9.org/>

Una delle prime domande del questionario riguardava la richiesta del genere e della fascia di età dei detenuti che vi partecipavano. Essendo il campione studiato totalmente di sesso maschile si passa direttamente alla fascia d'età dei soggetti partecipanti allo studio. Dal grafico a barre si evince che la maggior parte dei soggetti che hanno meno di 30 anni od un'età compresa tra i 40 ed i 50 anni ovvero soggetti che potrebbero non aver mai lavorato nella loro vita a causa della carcerazione in età giovanile e che ora sono riusciti ad integrarsi all'interno del mondo lavorativo.

Grafico 1 raffigurante le fasce di età degli ex-detenuti partecipanti al sondaggio

carcerazione in

età giovanile e che ora sono riusciti ad integrarsi all'interno del mondo lavorativo.



Grafico 2 raffigurante i settori lavorativi degli ex-detenuti partecipanti al sondaggio

Il settore lavorativo costituisce un ulteriore dato di cui occuparsi per descrivere l'impiego di questi ex detenuti che svolgono una mansione diversa dall'altra ognuno in un campo lavorativo differente.

Altri dati a disposizione provengono, invece, da tre progetti che si sono svolti rispettivamente negli anni 2019, 2020, 2021 e 2023, portati avanti direttamente dalla struttura Casa Paci in collaborazione con alcune aziende del territorio e richiesti dai servizi sociali UEPE (Ufficio per l'esecuzione penale esterna) che avevano in carico i soggetti³³.

Questi tre progetti riguardavano un periodo di tirocinio, inferiore ad un anno, svolto dai detenuti in vari settori lavorativi.



Grafico 3 raffigurante le mansioni degli ex-detenuti ospitati dalla cooperativa Casa Paci nel periodo di tirocinio.

³³ Dati raccolti e forniti dalla cooperativa sociale Casa Paci

Come si evince dal grafico la maggior parte dei soggetti tirocinanti hanno svolto mansioni riguardanti la manutenzione del verde, gli altri sono stati indirizzati verso vari settori con attività lavorative di tipo manuale o gestionale come le attività organizzative di vendita.

Questo dato è particolarmente significativo perché dimostra come gli ex detenuti possano anche svolgere delle mansioni che richiedono un rapporto diretto con il cliente e dove è richiesto un preciso codice comportamentale.




Grafico 4 raffigurante il tempo impiegato per trovare un lavoro dagli ex detenuti partecipanti al sondaggio.

Continuando con l'analisi dei dati provenienti dai questionari, una voce rilevante è costituita dal tempo impiegato e dai canali utilizzati dagli ex-detenuti per la ricerca del lavoro.

Analizzando il primo aspetto, si evince dal grafico come la maggior parte dei soggetti partecipanti sia riuscito a trovare un impiego persino in meno di un mese mentre solamente due partecipanti abbiano superato i sei mesi ed altri due siano ancora in cerca di lavoro. Questo dato combinato con il canale di ricerca di lavoro è molto importante nel capitolo del reinserimento lavorativo poiché indica come, in realtà, i canali di ricerca siano efficienti all'interno del nostro Paese ed anche tempestivi vista la repentinità con la quale sono stati assunti i soggetti partecipanti al sondaggio.

Di seguito viene proposto un grafico a barre con i principali canali utilizzati per la ricerca di lavoro tra i quali spicca in particolar modo l'utilizzo di programmi di reinserimento specifici per detenuti ed ex-detenuti; tra questi è presente anche il carcere, specialmente attraverso collaborazioni con aziende esterne al penitenziario che, come già detto, possono offrire un periodo di formazione esterna al detenuto per poi decidere una eventuale assunzione.

Quale canale ti è stato più utile nella ricerca di lavoro?




Grafico 5 raffigurante i canali di ricerca utilizzati dagli ex detenuti partecipanti al sondaggio.

Analizzando le esperienze direttamente vissute all'interno del luogo di lavoro, i pregiudizi e le discriminazioni rappresentano ancora oggi un tema di attualità in molte realtà lavorative nei confronti di ex-detenuti dato che il loro passato continua ad intrappolarli anche dopo l'espiazione della pena. Il grafico riporta le risposte alla domanda specifica sull'aver subito discriminazioni nel momento della ricerca lavorativa a causa del proprio passato carcerario. Dalle risposte si evince come il 70% dei partecipanti ha risposto negativamente alla domanda dimostrando come

questi non abbiano subito alcuna discriminazione mentre l'altro 30% rispondendo in maniera affermativa.

Hai mai subito discriminazioni durante la ricerca di lavoro a causa del tuo passato?




Grafico 6 raffigurante le risposte degli ex detenuti alla domanda relativa alle discriminazioni.

Anche se si tratta solo di un'indagine effettuata su pochi ex-detenuti, la parte verde del grafico segnala come le discriminazioni siano ancora molto diffuse, anche all'interno dei luoghi lavorativi dove si dovrebbe cooperare per raggiungere un obiettivo comune. Tale aspetto è confermato da altri due grafici che sono del tutto correlati a questa tematica, in cui si richiede ai partecipanti al sondaggio se la loro azienda presenti o meno delle politiche specifiche per l'inclusione dei detenuti e per la loro politica aziendale nei confronti delle diversità (inclusi coloro che provengono da un periodo trascorso in carcere).

L'azienda ha politiche specifiche per l'integrazione degli ex detenuti?




Grafico 7 raffigurante le risposte degli ex detenuti alla domanda sulle politiche specifiche delle aziende.

Come è facile immaginare non tutti i dipendenti possono essere a conoscenza delle politiche adoperate dall'azienda in termini di integrazione, in particolar modo gli ex-detenuti.

Come si evince dal grafico, il 20 % dei partecipanti al sondaggio, corrispondenti a 2 persone su 10, non sa se siano presenti o meno politiche specifiche nella loro azienda; un'ulteriore 20% è a conoscenza del fatto che la propria azienda non adotti politiche di integrazione mentre il restante 60% è a conoscenza dell'utilizzo di queste ultime all'interno del loro contesto lavorativo.

Il campione analizzato è particolarmente ristretto ma il fatto che alcuni di loro non siano a conoscenza delle politiche adottate nella loro azienda, fa pensare che non

venga data una particolare importanza all'inclusione lavorativa di ex-detenuti o di persone svantaggiate e proprio per questo motivo è stata emanata la legge Smuraglia, così da incentivare l'assunzione di suddette persone per aiutarle ad avere un futuro che vada oltre il carcere e per svolgere una funzione rieducativa e reintegrativa. Il dato che risalta è il 60% che conosce la presenza di suddette politiche e questo rappresenta un traguardo per le aziende perché significa compiere dei passi in avanti in termini di modernità cercando di investire su questi ultimi concedendo loro una seconda chance.

Quanto ti senti valorizzato dal tuo datore di lavoro?




Grafico 8 raffigurante le risposte degli ex detenuti alla domanda sulla loro valorizzazione da parte del datore di lavoro.

In merito al reintegro nella società grazie al contesto lavorativo, il grafico riporta le testimonianze verificate da alcuni ex-detenuti che hanno risposto in maniera affermativa alla domanda posta nel sondaggio. Pur trattandosi di un numero ristretto di soggetti, questi hanno evidenziato come il lavoro rappresenti un elemento primario per il reinserimento all'interno della società ed anche come vengano valorizzati nel contesto lavorativo: il 30% dei partecipanti ha risposto positivamente alla domanda posta loro su quanto si sentissero valorizzati, un altro 30% ha concesso una risposta neutrale non vedendo differenze rispetto agli altri colleghi di lavoro mentre il restante 40% ha risposto sempre positivamente ma con delle eccezioni. Questa potrebbe rappresentare una domanda banale ma in realtà non lo è poiché significa che quelle discriminazioni che in parte avevano subito durante la ricerca lavorativa, non si proiettano all'interno dell'ambiente lavorativo, rappresentando già un passo in avanti nell'approccio che si ha verso gli ex-detenuti. Tutto ciò è di aiuto a questi ultimi per integrarsi meglio con i colleghi di lavoro e per affrontare la nuova sfida lavorativa con una maggiore serenità sfruttando al massimo le loro potenzialità che potrebbero risultare proficue per l'azienda stessa.

Tuttavia il reinserimento lavorativo non è sempre così semplice dato che bisogna adeguarsi a nuove abitudini e tempistiche specifiche. Una domanda del sondaggio ne dimostra i risultati.

Quali sono i principali ostacoli che hai incontrato nel tuo percorso di reinserimento lavorativo?




Grafico 9 raffigura le risposte degli ex detenuti alla domanda sugli ostacoli incontrati durante il reinserimento lavorativo.

Nel grafico, infatti, è possibile notare come il fattore tempo insieme ai pregiudizi e ad una mancanza di supporto rappresentino i maggiori ostacoli che gli ex detenuti devono fronteggiare nel momento dell'impiego in una nuova avventura lavorativa. Come si evince i pregiudizi rappresentano un elemento costante dell'indagine che si ripercuote sui soggetti che vi hanno partecipato. Il sondaggio fa capo ad un campione limitato di ex-detenuti, ma le problematiche evidenziate interessano, in forma generalizzata, tutti i soggetti con lo stesso passato o che presentano altre "diversità". La mancanza di un supporto adeguato è sicuramente un altro aspetto da prendere in considerazione, essendo uno degli ostacoli maggiori incontrati dai soggetti partecipanti. Questo potrebbe essere dovuto ad una carenza di risorse da parte dell'azienda o nella formazione specifica. Allo stesso tempo, però, è la

questione più semplice da risolvere anche se non tutti i datori di lavoro sarebbero disposti ad inserire una figura specifica per il supporto di un ex-detenuto. Per tale motivo si sceglie direttamente di non assumere determinati soggetti cosicché non emerga il problema di formarli o di supportarli mediante dei programmi specifici. Anche il fattore tempo è importante da sottolineare poiché potrebbe essere dovuto ad una difficoltà nel rispetto dello scadenziario, che rappresenta una sfida nuova per chi esce da un lungo periodo di tempo trascorso in penitenziario, ma anche nella capacità di bilanciare impegni personali con quelli lavorativi. Tuttavia molti di loro, precisamente 3 partecipanti su 10, hanno ammesso di non aver avuto nessun ostacolo nel momento del reinserimento all'interno di un ambiente di lavoro. Questo significa che le aziende in cui lavorano riescono ad agevolare l'inserimento di nuovi soggetti nell'organico lavorativo rendendola accogliente ed inclusiva, grazie anche all'aiuto degli altri dipendenti.

CAPITOLO 3: ANALISI DEI DATI RELATIVI AI DATORI DI LAVORO

L'indagine effettuata non ha riguardato solamente gli ex-detenuti, bensì anche i datori di lavoro. L'indagine ha riguardato sia a coloro che hanno già dipendenti ex-detenuti all'interno del loro team lavorativo ma anche datori di lavoro che non li hanno. La maggior parte di quelli intervistati risiedono all'interno del territorio marchigiano così come la sede della loro attività e non hanno ex-detenuti all'interno del loro organico; pertanto per compiere un'indagine completa sul reinserimento lavorativo bisogna analizzare il pensiero dei datori di lavoro dato che saranno loro ad assumere il personale all'interno dell'azienda.

Sono stati analizzati numerosi aspetti tra i quali il sesso con l'83,3% dei partecipanti di sesso maschile ed il restante 16,7% di sesso femminile mentre per la fascia di età prevale quella tra i 50 e i 60 anni di età.

Come per il capitolo dedicato agli ex-detenuti anche in quello dei datori di lavoro è stato inserito il grafico relativo ai diversi settori lavorativi.

Settore Lavorativo




Grafico 10 raffigurante le risposte dei datori di lavoro sul settore lavorativo in cui operano.

Come si può notare il settore manifatturiero è quello più diffuso con il 33,3% dei datori di lavoro partecipanti al quale segue il settore dei servizi (non specificato), del benessere e quello commerciale, tecnologico ed edile che si equivalgono.

Il settore lavorativo evidenzia la molteplicità delle aziende coinvolte anche se non influenza direttamente la tematica principale sulla quale si concentra il sondaggio. Sono stati toccati numerosi aspetti nelle domande poste ai datori di lavoro e tra queste figurano le politiche aziendali utilizzate nei confronti di ex-detenuti, il tema dell'assunzione e dei pregiudizi interni.

Una delle prime domande riguarda l'utilizzo di politiche specifiche al fine di reinserire nel mondo lavorativo l'ex-detenuto. Dal grafico riportato sotto si evince come la quasi totalità delle aziende partecipanti corrispondenti all'83,3% non presentano linee guida specifiche per l'assunzione di ex-detenuti mentre solo l'8,3% le utilizzano.

La vostra azienda ha politiche specifiche per il reinserimento di ex detenuti?




Grafico 11 raffigurante le risposte dei datori di lavoro sulle politiche per il reinserimento lavorativo di ex detenuti.

Il tema dei pregiudizi interni ai luoghi di lavoro rappresenta ormai la normalità ovunque ci si trovi. Certi comportamenti sono talmente tanto diffusi e usuali da non creare nemmeno più indignazione di fronte ad essi sfociando il più delle volte in un senso collettivo di indifferenza. Per questo motivo sarebbe indispensabile sensibilizzare i dipendenti riguardo argomenti come l'assunzione di un pregiudicato.

Come affrontate e superate i pregiudizi interni riguardo l'assunzione di ex detenuti?

- Formazione sulla diversità e inclusione
- Discussioni aperte e trasparenti
- Campagne di sensibilizzazione
- Non lo so




Grafico 12 raffigurante le risposte dei datori di lavoro alla domanda su come vengono affrontati i pregiudizi interni all'azienda verso gli ex detenuti.

All'interno di questo grafico sono illustrati i risultati relativi alle tecniche utilizzate dai datori di lavoro in oggetto per combattere ed affrontare i pregiudizi interni. Si evince come il 41,7% discutino in maniera aperta e trasparente con i propri dipendenti, il 33,3% di loro utilizza la formazione come metodo di insegnamento verso le diversità ed il restante 16,7% sono impegnati in campagne di sensibilizzazione verso determinati argomenti.

Un ulteriore quesito analizza l'utilizzo di incentivi per promuovere l'assunzione di ex-detenuti all'interno dell'azienda. In un solo caso viene fatta menzione dell'utilizzo di agevolazioni fiscali concesse dalla Legge Smuraglia. Come precisato nel paragrafo 2 del Capitolo 1, tale legge permette di ottenere degli importanti sgravi fiscali ed incentivi per l'assunzione di ex-detenuti all'interno dell'ambiente di lavoro. In molte zone d'Italia, però, non viene ancora presa in

considerazione specialmente a causa dei pregiudizi verso chi ha avuto un passato giuridico.




Grafico 13 raffigurante le risposte dei datori di lavoro alla domanda sull'assunzione di ex detenuti in azienda.

Come si desume dal grafico soprastante, il 91,7% dei datori di lavoro non usufruisce degli incentivi promossi dallo Stato per l'assunzione di ex-detenuti. Un dato piuttosto preoccupante se si pensa che solo un partecipante ovvero una sola azienda aderisce alle agevolazioni concesse dalla Legge Smuraglia.

Questa è collegata ad un ulteriore quesito che riguarda l'assunzione di personale con precedenti penali all'interno dell'azienda. Anche in questo caso il 75% dei datori di lavoro ha risposto negativamente dichiarando di non aver mai assunto persone pregiudicate a differenza del restante 25% che ha risposto positivamente. Si tratta sempre di un discorso legato ai pregiudizi ma soprattutto al danno d'immagine che ne seguirebbe. Questo si evince nelle risposte legate ad una

domanda sull'impatto che avrebbe sull'immagine dell'azienda l'assunzione di un candidato simile.

Quale sarebbe l'impatto dell'assunzione di ex detenuti sull'immagine della vostra azienda?




Grafico 14 raffigurante le risposte dei datori di lavoro alla domanda sull'impatto che avrebbe l'assunzione di ex detenuti sull'immagine dell'azienda.

Il 27,3% crede che l'assunzione porti ad un danno d'immagine all'azienda mentre il 18,2% crede che avrà un impatto positivo. Il restante 54,5% ha risposto in modo neutrale, per cui crede che l'assunzione di ex-detenuti non avrà alcun tipo di impatto sull'immagine aziendale.

La nota positiva è sicuramente rappresentata da quella fetta che considera positivo l'ingresso di ex-detenuti all'interno dell'organico lavorativo. Credo che la conoscenza del fatto che un'azienda presenti o meno determinati soggetti influenzi molto l'opinione pubblica, poiché potrebbe essere interpretato come simbolo di modernità e di evoluzione nella lotta contro le discriminazioni, anche se molti

datori di lavoro hanno dichiarato come la presenza di precedenti penali influirebbe sulla scelta del candidato.

L'eventuale presenza di precedenti penali influisce nella scelta del candidato?




Grafico 15 raffigurante le risposte dei datori di lavoro sull'influenza dei precedenti penali nella scelta del candidato.

Tra i datori di lavoro partecipanti il 33,3% afferma che i precedenti potrebbero influire nella scelta, un altro 33,3% non ha dato una risposta definitiva, il 25% non si lascia influenzare dalla presenza di precedenti mentre il restante 8,3% crede che questi influiscono a seconda della mansione svolta dal lavoratore. La risposta potrebbe riferirsi alla differenza tra un'attività manuale o una in cui non si entra direttamente in contatto con la clientela ed un'attività, appunto, al pubblico dove il comportamento potrebbe incidere maggiormente.

Un tema rilevante affrontato all'interno del questionario è sicuramente rappresentato dalla collaborazione delle aziende con cooperative sociali od organizzazioni di supporto specifiche per ex-detenuti.

Esistono due tipi di cooperative sociali, quelle di tipo A e di tipo B. Le cooperative di tipo A si occupano dei servizi dedicati alla persona come quelli sociosanitari mentre quelle di tipo B sono dedicate al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Nell'ausilio ad ex-detenuti se ne occupano le cooperative sociali di tipo B.

Un esempio specifico di tale cooperativa è rappresentato da Casa Paci, descritta nel capitolo 2 dedicato all'analisi quantitativa rivolta ad ex-detenuti, attraverso la quale è stato possibile compiere il sondaggio.

La vostra azienda collabora con associazioni o enti che supportano il reinserimento degli ex detenuti?




Grafico 16 raffigurante le risposte dei datori di lavoro alla domanda sulla collaborazione delle loro aziende con enti che supportano il reinserimento lavorativo degli ex detenuti.

Ponendo di nuovo l'attenzione nell'indagine rivolta ai datori di lavoro si può notare nel grafico soprastante come la quasi totalità dei partecipanti non collaborino con

associazioni o cooperative che supportano il reinserimento lavorativo di ex-detenuti mentre soltanto l'8,3% ha ammesso di collaborare con questi ultimi.

Un dato particolarmente interessante riguarda il pensiero dei dipendenti che già lavorano all'interno aziende intervistate. All'interno della domanda è stato richiesto ai datori di lavoro se i loro dipendenti sarebbero favorevoli all'assunzione di ex-detenuti in azienda.

I vostri dipendenti sarebbero favorevoli all'assunzione di ex detenuti?




Grafico 17 raffigurante la risposta dei datori di lavoro alla domanda sull'assunzione di ex detenuti.

Le risposte sono particolarmente sorprendenti dato che la maggior parte dei datori di lavoro, ovvero il 50 % del totale, afferma che i loro dipendenti sarebbero bendisposti a lavorare con soggetti che abbiano avuto un passato da detenuti poiché credono che questo non influisca in alcun modo nell'ambiente lavorativo e nello

svolgimento della mansione designata. Al contrario il 16,7 % ritiene che i propri dipendenti non sarebbero inclini ad approcciarsi a questi proprio a causa del loro trascorso.

CAPITOLO 4: CONCLUSIONI

All'interno di questo capitolo viene fatto un quadro generale che riassume i risultati ottenuti nei due sondaggi effettuati sugli ex-detenuti e sui datori di lavoro all'interno del territorio marchigiano. L'indagine ha toccato numerosi punti relativi al tema del reinserimento lavorativo come quello dei pregiudizi e delle politiche specifiche per favorire l'assunzione di ex-detenuti.

Attraverso le risposte dei partecipanti si è visto come la maggior parte degli ex-detenuti sia riuscita a trovare lavoro in meno di un mese, ciò dimostra la funzionalità dei canali di ricerca, tra i quali i programmi di reinserimento e le iniziative promosse direttamente dagli istituti penitenziari. Sono sempre più diffuse le iniziative che coinvolgono le aziende e le carceri per la formazione dei detenuti cosicché sappiano già praticare il mestiere una volta usciti. Oltre a questo ci si può soffermare anche sul fatto che i soggetti assunti facciano parte della fascia di età compresa tra i 50 e i 60 anni. Alcuni di loro sono addirittura coetanei dei loro datori di lavoro per testimoniare come l'età non rappresenti una prerogativa per l'assunzione.

Il fenomeno dei pregiudizi interni, però, è ancora largamente diffuso negli ambienti di lavoro e in molte occasioni non vengono prese in considerazione le politiche d'integrazione specifiche per gli ex-detenuti o per soggetti con diversità. Dai dati raccolti sia nel questionario riservato ad ex-detenuti che in quello riservato ai datori di lavoro, emerge che nelle aziende non vengono adottate delle politiche che favoriscono l'integrazione come la Legge Smuraglia.

Tale legge ha lo scopo di agevolare i datori di lavoro mediante degli incentivi concessi dallo Stato per agevolare l'assunzione specifica di detenuti ed ex-detenuti. Il problema principale relativo a questa legge è costituito dal fatto che non sia particolarmente conosciuta in tutto il territorio nazionale, infatti i dati raccolti in Tabella 2 (pag.33) dimostrano come venga utilizzata per lo più nella zona settentrionale del Paese, lasciando molti fondi stanziati ancora inutilizzati.

Per molti datori di lavoro l'integrazione di ex-detenuti nel team lavorativo non rappresenterebbe un problema d'immagine per l'azienda, anzi, andrebbe ad impattare positivamente poiché manifesto di modernità superando i pregiudizi e le discriminazioni. Purtroppo, almeno nella nostra regione, la scelta ricade quasi sempre su soggetti che non presentano un passato giuridico anche se all'interno del sondaggio le aziende hanno risposto che i precedenti penali non sarebbero un problema così rilevante. Il vero problema consiste nella volontà di assumere un ex-detenuto, più precisamente di non assumere, e le cause sono numerose. La prima è rappresentata dagli elevati costi di gestione, come quelli per il personale di supporto per la formazione al lavoro e per il supporto psicologico che risulta quasi indispensabile per coloro che hanno passato un periodo di detenzione e che vengono reinseriti in società.

Oltre a questo emergono anche dei dati relativi alla mancata collaborazione delle aziende intervistate con enti o associazioni che si occupano di garantire un alloggio ai detenuti e di sostenerli durante la ricerca del lavoro. Questo perché probabilmente non si prende in considerazione l'idea di poter assumere del

personale con precedenti penali, per questo motivo non vengono stipulate collaborazioni con le cooperative sociali. L'obiettivo della ricerca era quello di analizzare quantitativamente, ovvero tramite l'ausilio dei dati raccolti, l'andamento dell'integrazione lavorativa dei devianti, in modo specifico rivolto agli ex detenuti, all'interno del territorio marchigiano. Gli ex-detenuti intervistati raccontano di come le aziende in cui oggi lavorano siano molto moderne, presentando quasi tutte delle politiche specifiche per l'integrazione e come i datori di lavoro ne valorizzino le potenzialità. Lo stesso non può essere detto delle altre aziende intervistate che non presentano ex-detenuti nel loro organico e per questo hanno una visione completamente diversa nei loro confronti e se vogliamo dire, più chiusa. L'obiettivo da raggiungere sarebbe proprio quello di sensibilizzare man a mano tutte le aziende ad investire nell'inserimento lavorativo di determinati soggetti e metterli alla luce delle nuove normative promosse dallo Stato italiano in questo senso.

La strada da percorrere è ancora molto lunga prima che tutto questo venga normalizzato ed entri a far parte della nostra quotidianità, ma sono emersi delle risposte molto incoraggianti e che lasciano uno spiraglio di luce e di speranza, verso questo cambiamento che aiuterebbe molte persone nel dare una svolta alla loro vita per lasciarsi alle spalle un passato che continua a ripresentarsi in molte occasioni.

BIBLIOGRAFIA

- **Beccaria Cesare**, Dei delitti e delle pene, (1764), Einaudi, 2018
- **Durkheim Émile**, “La divisione del lavoro sociale” (1893), Il Saggiatore, Milano 2016
- **Forman Miloš**, "Qualcuno volò sul nido del cuculo" (1975)
- **Goffman Erving**, Stigma: Note sulla gestione dell'identità degradata, 2020, Traduzione, introduzione e cura di Marco Bontempi
- **Lumet Sidney**, “La parola ai giurati” (1953)
- **Prina Franco**, Devianza e criminalità. Concetti, metodi di ricerca, cause, politiche (2019)
- **Prina Franco**, Devianza e criminalità. Concetti, metodi di ricerca, cause, politiche, Carocci (2019), pp.30-31
- **Prina Franco**, Devianza e criminalità. Concetti, metodi di ricerca, cause, politiche, Carocci (2019), pp.32-33
- **Prina Franco**, Devianza e criminalità. Concetti, metodi di ricerca, cause, politiche (2019), pp.34-38
- **Savona Ernesto, Barbagli Marzio, Colombo Asher**, Sociologia della devianza, Il Mulino, 2003, pp. 38-39
- **Sumner William Graham**, **Folkways**. A Study of the Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores, and Morals, 1909
- **Vianello Francesca**, Sociologia del carcere, nuova edizione, Carocci editore, 2019

SITOGRAFIA

- <https://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/sociologia/Conformismo-e-devianza/Le-teorie-sulla-devianza/a-Labeling-theory-.html>
- <https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/12/articolo-17-gdpr-diritto-all-oblio>
- <https://www.governo.it/it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839#:~:text=sociale%20del%20Paese.-.Art.,materiale%20o%20spirituale%20della%20societ%C3%A0>
- https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2017/06/27/pena#_To_c475630536
- <https://www.cnel.it/Comunicazione-e-Stampa/Notizie/ArtMID/1174/ArticleID/3721/CARCERI-I-DATI-PIU-SIGNIFICATIVI>
- <https://www.cnel.it/Comunicazione-e-Stampa/Notizie/ArtMID/1174/ArticleID/3721/CARCERI-I-DATI-PIU-SIGNIFICATIVI>
- https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_3.page#:~:text=I%20de tenuti%20che%20lavorano%20alle,contratti%20collettivi%20nazionali%20di%20lavoro

- <https://edizioni.simone.it/2024/04/23/recidiva-zero-lobiettivo-del-cnel-e-del-ministero-della-giustizia/#:~:text=Secondo%20il%20Consiglio%2C%20il%2068.7,sono%20circa%201%20su%203>
- <https://www.internazionale.it/opinione/giuseppe-rizzo/2024/07/23/carcere-sovrappollamento-antigone>
- <https://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/sociologia/Conformismo-e-devianza/Le-teorie-sulla-devianza/a-Labeling-theory-.html>
- <https://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/sociologia/Conformismo-e-devianza/Le-teorie-sulla-devianza/a-Labeling-theory-.html>
- <https://www.linkiesta.it/2023/09/lavoro-carcere-stigma/>
- <https://i0.wp.com/leclettico.com/wp-content/uploads/2018/09/changing-print-stigma.png?fit=700%2C350&ssl=1>
- <https://polo9.org/>
- https://presidenza.governo.it/USRI/ufficio_studi/normativa/L.%2026%20luglio%201975,%20n.%20354.pdf
- <https://www.ambitofrancavillafontana.it/images/PDF/LeggeSmuraglia.pdf>
- <https://www.avvenire.it/economia/pagine/bollate-detenui-a-lavoro-bollate>

- <https://www.cnel.it/Comunicazione-e-Stampa/Notizie/ArtMID/1174/ArticleID/3545/RECIDIVA-ZERO>
- <https://www.cnel.it/DesktopModules/EasyDNNNews/DocumentDownload.ashx?portalid=0&moduleid=1174&articleid=3545&documentid=2185>
- <https://www.cnel.it/DesktopModules/EasyDNNNews/DocumentDownload.ashx?portalid=0&moduleid=1174&articleid=3545&documentid=2185>
- <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Ffrassegna-stampa%2F2024%2F01%2F09%2Ffronda-carcerati-ritardi-dell-india-3-ragioni-stallo-gaza-sortite-russofoni-donna-piu-pagata-mondo-l-ultimo-miyaz-b9ea8cd4-ae2-11ee-a0bf-e207f02bcbec.shtml>
- <https://www.anconatoday.it/attualita/detenuti-impiegati-cantieri-ricostruzione-terremoto-marche.html>

